



*Al Sottosegretario di Stato dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste  
Sen. Patrizio Giacomo La Pietra*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed in particolare l'art. 12, comma 2, lett. d) che annovera, tra le finalità dell'UNIRE, il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449 recante "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm. e ii;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e in particolare l'art. 3 con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica le funzioni già riconosciute all'ASSI, prima UNIRE;

VISTO l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 14 in data 11 gennaio 2021, con il quale, ai sensi del DPCM 179/2019, sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022 n. 173, recante "*Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'art. 3 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in particolare gli artt. 1 e 3, in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;



*Al Sottosegretario di Stato dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste  
Sen. Patrizio Giacomo La Pietra*

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 477058 del 13 settembre 2023, che modifica il decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali del 4 dicembre 2020, n. 9361300;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74";

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli ed in particolare gli artt. 7 e seguenti del Regolamento dell'ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto, gli artt. 69 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo in piano dell'ex Jockey Club Italiano, gli artt. 98 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo ostacoli della Società degli Steeple Chases d'Italia e l'art. 75 dell'ex Ente nazionale Cavallo da Sella, che disciplinano modalità e condizioni in base alle quali le società di corse possono chiedere ed ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di organizzazione delle corse (*rectius* riconoscimento per il trotto);

VISTO il parere n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione Unire n. 3400/2005, ha chiarito che "*la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990...*" evidenziando che, nel caso di specie, il finanziamento pubblico in favore delle società di corse "*si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli...*";

VISTO altresì il parere n. 02148/2017 del 11 ottobre 2017 con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare *in toto* le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951/2014, ha precisato che, nel caso di specie, la natura "remuneratoria" delle erogazioni di cui all'art. 12, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 169 del 1998 è indicativa unicamente della loro "*ric conducibilità ad una tipologia peculiare di "sovvenzione", dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di una attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a. e che perciò stesso è considerata di più o meno intensa rilevanza pubblicistica...*"; con la conseguenza che le somme erogate entrano "*pleno jure* nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l'attività";

VISTA la nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015 con cui l'Agenzia delle entrate si è espressa sulla richiesta di parere formulata dal Ministero (prot. n. 2099 del 15/1/2015) in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse, manifestando l'avviso - mutuato dalla sentenza della Cassazione, sez. penale, n. 4151/2015 - secondo cui tali somme espressamente qualificate dalla legge come "finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi" (articolo 2, comma 1, d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 449)", assumono rilevanza agli effetti dell'IVA;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 02/07/2020 al n. 639, recante i principi per la determinazione e l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute;



*Al Sottosegretario di Stato dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste  
Sen. Patrizio Giacomo La Pietra*

VISTO, in particolare l'articolo 1, comma 1 del citato D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 con il quale viene stabilito, in piena coerenza con quanto previsto all'articolo 12, comma 2), lettera d), del D.P.R. 169/98, che la determinazione delle sovvenzioni spettanti alle singole società di corse riconosciute sia effettuata con decreto direttoriale tramite l'adozione di un modello di computo parametrico predisposto sulla base dei seguenti criteri:

- a) per la gestione degli impianti, considerando i seguenti elementi: superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione; piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo;
- b) per il miglioramento degli impianti, considerando gli investimenti previsti e in essere volti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo;
- c) per l'organizzazione delle corse, considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete
- d) per la remunerazione delle riprese televisive delle immagini delle corse, considerando la qualità tecnica delle stesse;

VISTO, altresì, l'articolo 1 comma 2 che prevede come l'erogazione della sovvenzione sia disciplinata, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tramite l'adozione di un apposito accordo sostitutivo;

VISTO il decreto direttoriale 23 settembre 2020, n. 9166497 e s.m.i. recante la metodologia di determinazione e erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di corse, in attuazione dell'articolo 1 del D.M. 4701/2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale del 25 ottobre 2022 n. 250, con cui l'On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il decreto n. 603863 del 24 novembre 2022, con il quale il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha delegato al Sottosegretario di Stato Sen. Patrizio Giacomo La Pietra, tra l'altro, le funzioni inerenti il settore ippico e attività connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" ed in particolare l'art. 1, comma 441 con il quale, al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, e di consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

VISTO altresì, l'articolo 1, comma 442, della citata legge n. 197 del 29 dicembre 2022 che stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 441 tra gli impianti ippici attivi;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato n. 148803 del 9 marzo 2023 che ha fissato tali criteri limitatamente all'anno 2023;



*Al Sottosegretario di Stato dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste  
Sen. Patrizio Giacomo La Pietra*

RAVVISATA la necessità, nelle more del riordino complessivo del settore ippico, di confermare anche per l'anno 2024 i criteri stabiliti con il DM 148803/23 al fine di garantire continuità, efficienza e sostenibilità alla azione amministrativa;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026";

VISTO il capitolo 2299, pg.2, "Fondo per il funzionamento degli impianti ippici" esercizio finanziario 2024;

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Per l'anno 2024 le risorse di cui all'art.1, comma 441 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 sono assegnate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Sottosegretario di Stato n. 148803 in data 9 marzo 2023.
2. Il rapporto tra le società di corse e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con riguardo alla erogazione delle sovvenzioni di cui al presente articolo è disciplinato, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tramite il medesimo accordo sostitutivo adottato con riguardo alla erogazione delle sovvenzioni disciplinata dal decreto 4701/2020.
3. Le modalità di erogazione sono quelle stabilite dal decreto direttoriale del 23 settembre 2020 n. 9166497 e s.m.i..

**Art. 2**

1. Le attività di riferimento del presente decreto sono realizzate nell'ambito della copertura finanziaria assicurata dalla legge di bilancio e dalle vigenti norme, in particolare relativa al capitolo di spesa 2299, pg 2 di cui alla Missione 9 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione - Azione 5 - Interventi a favore del settore ippico.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero.

Il sottosegretario di Stato  
Patrizio Giacomo La Pietra